

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R R E

Il sig. **VINCENZO GIANDOLFI**, nato a Manfredonia (FG) il 4 novembre 1974 C.F. GNDVCN74S04E885E, rappresentato e difeso – giusta procura allegata al presente ricorso – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNNFNC67T02H501B), e Biancamaria Celletti (C.F. CLLBCM72D42H501P), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, con l'indicazione del numero di fax 06 233248761 per comunicazioni di segreteria e dei seguenti indirizzi PEC:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA, AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA**, in persona Direttore *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

ANNA LAURA GRIECO, docente inserita nelle graduatorie provinciali di Foggia

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia,

0017407 del 12 settembre 2024, recante il conferimento delle supplenze da GPS per l'anno scolastico 2024/2025 (**doc. 1**);

- del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V – Ambito territoriale di Foggia 0017406 del 12 settembre 2024, con il quale l'ufficio scolastico di Foggia ha ripubblicato l'elenco dei docenti inseriti nelle GPS, relative al biennio 2024/2025 e 2025/2026 (**doc. 2**);

- del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia, 0015629 del 22 agosto 2024, recante la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze per la provincia di Foggia (**doc. 3**);

- del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia, 0014565 del 5 agosto 2024, recante la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze per la provincia di Foggia (**doc. 4**);

- Per quanto occorrer possa, dell'art. 15, co.6, dell'Ordinanza n. 88 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, pubblicata in data 16 maggio 2024, avente ad oggetto le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, e dei relativi allegati, in particolare, delle annesse tabelle dei titoli valutabili, nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile assimilato, quando non svolti in costanza di nomina scolastica (**doc. 5**);

- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.

* * *

F A T T O

1. Il ricorrente è docente presso la scuola pubblica italiana, e ha prestato il Servizio Militare nella Polizia di Stato, dal 21 novembre 1995 al 28 febbraio 2009, avendo altresì svolto, dal 2000 al 2007, attività di docenza presso la Scuola Allievi Agenti di Foggia (**doc. 6**).
2. A seguito della pubblicazione dell'ordinanza n. 88 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in data 16 maggio 2024, avente ad oggetto le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, il docente ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione all'interno della graduatorie provinciali per la provincia di Foggia, limitatamente alle classi di concorso ADSS (prima fascia) e A046 (seconda fascia).
3. In seguito alla pubblicazione delle graduatorie, avvenuta con successivi decreti assunti dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia, nn. 0014565 del 5 agosto 2024, 0015629 del 22 agosto 2024, 0017406 del 12 settembre 2024 (**docc. 2-4**), il sig. Vincenzo Giandolfi è stato inserito nella prima fascia per la classe di concorso ADSS, in posizione 777, con il punteggio di 69 (**doc. 7**), e nella seconda fascia per la classe di concorso A046, in posizione 159, con il punteggio di 58,50 (**doc. 8**).

4. Il medesimo si è quindi avveduto del mancato computo del servizio militare di quattordici anni, di cui, due anni di servizio militare in senso stretto, nonché dell'attività di docenza prestata presso le scuole militari, i quali, ove fossero stati considerati, avrebbero determinato, in capo al ricorrente, conformemente alle tabelle A/3 e A/4, punto C.1 (**doc. 10**), un punteggio pari a punti 168, ovvero, in ogni caso, di punti 24 per i due anni di servizio militare in senso stretto e di punti 48 per la suindicata attività di docenza -come risultante dal successivo punto C.2-.

5. Il sig. Vincenzo Giandolfi ha quindi inoltrato, in data 7 agosto 2024, una formale diffida a mezzo pec all'Amministrazione in epigrafe individuata (**doc. 9**), chiedendo il riconoscimento del punteggio spettante, allegando, altresì, l'attestato di servizio della Questura, non ottenendo, tuttavia, alcun riscontro.

6. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia, 0017407 del 12 settembre 2024, si è quindi provveduto al conferimento delle supplenze da GPS per l'anno scolastico 2024/2025 (**doc. 1**).

7. L'odierno ricorrente, tuttavia, a causa del punteggio conseguito, non ha ottenuto, sino ad ora, alcun incarico, né in prima né in seconda fascia; i posti risultanti, invero, sono stati assegnati a docenti in possesso di un punteggio superiore, ovvero, a docenti con punteggio inferiore, muniti di riserva.

* * *

8. I provvedimenti in epigrafe indicati sono illegittimi e da annullare,

previa adozione di idonea misura cautelare, laddove escludono la possibilità, in capo al docente, di veder riconosciuto il servizio militare svolto non in costanza di nomina, e ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050, COMMI 1 E 2, D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, E DELL' ART. 485, COMMA 7 – VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA

I.1. L'art. 15, co. 6, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, pubblicata in data 16 maggio 2024, avente ad oggetto le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, **non ha previsto la valutabilità del titolo del servizio militare di leva**, del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e del servizio civile, **svolti anteriormente**, e quindi, non in costanza, della nomina a docente, **e ciò in spregio alla disciplina vigente in *subiecta materia***.

Invero, l'articolo 485, *“Personale docente”* di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*, al comma 7, stabilisce solamente che ***“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di***

quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Tale previsione è stata successivamente attuata dall'allegato A del decreto ministeriale n. 201 del 25 maggio 2000, (*“Tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e al personale educativo”*), al punto 10.

Non viene fatta alcuna distinzione, pertanto, fra il servizio svolto in costanza di nomina e il servizio svolto non in costanza di nomina. Le

norme citate si inseriscono nella più ampia disciplina relativa alla valutazione del servizio militare obbligatorio nei servizi pubblici, prevista dall'art. 2050 del D. Lgs. 66 del 15 marzo 2010 (c.d. Codice dell'Ordinamento Militare), conformemente al quale ***“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.***

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

L'approccio assunto dal Ministero e dalle istituzioni scolastiche

relativamente alla valutabilità di siffatti titoli discende da un'interpretazione restrittiva del comma 2 della normativa da ultimo citata, che non ha, tuttavia, alcun fondamento e rispondenza nella *littera legis*. Non vi è, invero, alcuna plausibile ragione per limitare l'operatività del comma 1 al solo servizio svolto in costanza di nomina. Ed invero, il comma 2, ben lungi dal prospettare siffatta applicazione, deve essere letto come una specificazione del comma 1, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro debbano ritenersi valutabili a fini concorsuali. Ove così non fosse, del resto, verrebbe sconfessata la *ratio* stessa dell'istituto, che si identifica con il diritto, per colui che sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione, a non essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, in ossequio, peraltro, a quanto previsto dall' art. 52, co. 2, Cost. (cfr., Sent. Cons. St., n. 4321, 27 dicembre 2023).

Depone in tal senso la ricostruzione fornita dalla Corte di Cassazione (Ord. N. 5679, 2 marzo 2020), conformemente alla quale “*in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui*

all'art. 52 Cost., comma 2".

E ancora, secondo il Consiglio di Stato, "La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme –e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione- al generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell'ambito dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" previsti dall'articolo 2, da un lato "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino" ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare, "obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge" in ogni caso "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino" nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall'art. 4 della Costituzione.

Ne discende che, in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che –a torto o a ragione- attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e –quindi- in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, "valido a tutti gli effetti"." (Sent. Cons. St., n. 4321, 27 dicembre 2023).

Ulteriori conferme si sono avute, di recente, con le ordinanze del TAR Lazio, n. 3751 del 13 agosto 2024, n. 13584 del 4 luglio 2024, nonché, fra le altre, da Cass. Civ., Ord. N. 8586 del 29 marzo 2024, Cass. civ., Sez. lavoro,

Ord., n. 33151, 10 novembre 2021, Cass. civ., Ord., n. 41894, 29 dicembre 2021, Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent. n. 1350, 30 giugno 2020.

Conseguentemente, nella determinazione dei punteggi di servizio in fase di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali, **si dovrà considerare tanto il servizio svolto in costanza di nomina, quanto quello che non sia stato svolto in costanza di nomina.** L'amministrazione, tuttavia, nonostante la copiosa giurisprudenza citata, non si è tutt'ora adeguata a tale principio giurisprudenziale.

Ne consegue l'illegittimità di una condotta, quale quella assunta dall'Ufficio Scolastico di Foggia, che, riconoscendo al ricorrente solo 12 punti di servizio, abbia negato *in toto* l'attribuzione di un ulteriore punteggio per il servizio militare svolto dallo stesso, per di più, in assenza di istruttoria o motivazione sul punto.

1.2. Si aggiunga, altresì, come la mancata valutazione del punteggio per il servizio militare in entrambe le graduatorie – ADSS prima fascia e A046, seconda fascia, (**docc. 7-8**), abbia costituito un *vulnus* per il docente sig. Vincenzo Giandolfi, precludendogli la possibilità di ottenere sino a 168 punti.

Difatti, le tabelle valutative A/3 e A/4 (**doc. 10**), allegate all'Ordinanza Ministeriale n. 88, 16 maggio 2024, prevedono, al punto C.1, in relazione ai titoli di servizio prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado, l'attribuzione di 12 punti per anno scolastico. Il servizio militare, come detto, deve essere valutato ***“con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”***

(Art. 2050, co. 1, del D. Lgs. 66 del 15 marzo 2010)

Pertanto, il docente avrebbe avuto diritto ad ottenere 12 punti per ogni anno di servizio militare, e così per un totale di 168 punti -dodici per ogni anno di servizio, per complessivi quattordici anni-, e, comunque, non meno di 24 punti per i due anni di servizio militare “in senso stretto” e di 48 punti per l’attività di insegnamento presso le scuole militari e di Polizia, che, essendo riconducibile al punto C2 delle suindicate tabella A/3 e A/4, “Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado”, avrebbe comportato l’attribuzione di n. 6 punti per ogni anno, per complessivi otto anni (**docc. 6, 9**).

E con tale punteggio, il docente avrebbe potuto senz’altro raggiungere le prime posizioni di entrambe le graduatorie e, per l’effetto, conseguire una supplenza, come agevolmente accertabile, verificando le graduatorie di riferimento (**docc. 7-8**) e i posti effettivamente conferiti (**doc. 1**).

Anche sotto tale profilo, si appalesa il vizio di difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

I.3. Alla luce di quanto sopra, appare evidente la violazione dell’art. 2050, commi 1 e 2, d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dell’art. 485, comma 7 e il conseguente pregiudizio patito dall’odierno ricorrente, nonché l’assoluto difetto di istruttoria e la carente motivazione dei provvedimenti impugnati.

* * *

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

L’esecuzione del provvedimento impugnato produce in capo al ricorrente un pregiudizio, che si appalesa grave ed irreparabile, precludendogli la possibilità di conseguire un qualsiasi incarico dalle graduatorie relative alle

classi di concorso ADSS e A046. Giova invero evidenziare come l'anno scolastico sia appena iniziato e come i posti ad oggi assegnati siano stati distribuiti fra coloro i quali possiedano un punteggio più elevato e coloro che, pur avendo un punteggio più basso rispetto a quello dell'odierno ricorrente, siano muniti di riserva.

L'attesa della sentenza di merito in primo grado determinerebbe, pertanto, un pregiudizio irreparabile.

Appare quindi necessaria l'emanazione di un provvedimento cautelare che, in rettifica delle suindicate graduatorie, disponga il riconoscimento del punteggio in capo all'odierno ricorrente, nella misura suindicata, per entrambe le classi di concorso.

Quanto al *fumus boni iuris* ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento, previa emanazione di idonea misura cautelare che disponga l'immediato riconoscimento del punteggio spettante in capo all'odierno ricorrente, dei provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma, 26 settembre 2024

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti
